

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 17/C

N. 18/C

N. 19/C

N. 20/C

(2005/2006)

Riunioni del

14 novembre 2005

21 novembre 2005

24 novembre 2005

28 novembre 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 17/C – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2005**

### **1. APPELLO S.S. SOLLEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O. OME/S.S. SOLLEONE 18.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, rilevata sinteticamente la fondatezza del reclamo proposto dalla controparte società U.S.O. OME, atteso che il calciatore Botturi, in forza all'odierna reclamante, risultava schierato nella gara *de qua* in posizione irregolare perché non aveva regolarmente scontato la squalifica inflitta come da Com. Uff. n. 38 del 19 maggio 2005 e riportata nel Campionato Under 21 riserve, ha disposto a carico della Solleone la perdita della gara per 0-3 e l'irrogazione dell'ammenda di € 100,00, oltre alla squalifica del calciatore per una ulteriore gara e all'inibizione del dirigente Scalvini fino a tutto il 6 novembre 2005.

Con il reclamo in trattazione, la società Solleone afferma che il Botturi era, invece, pienamente legittimato a partecipare all'incontro di cui si discute, avendo scontato la squalifica nella prima gara di Campionato Under 21 riserve, disputata il 17 settembre 2005, e dove il detto calciatore avrebbe avuto titolo di partecipare in posizione di "fuori quota".

A tal proposito richiama, a suo presunto vantaggio, la pronunzia interpretativa resa dalla Corte Federale nella riunione del 18 dicembre 2003 (Com. Uff. n. 12/CF).

Le argomentazioni della reclamante, seppur suggestive, non convincono.

Risulta, infatti, evidente che la necessità di espiare la punizione nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa (con l'effetto che solo "qualora non ricorra il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa"), a cui faceva riferimento la Corte Federale con la richiamata pronunzia, non esclude che si debba tener conto del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto, nel senso che non può considerarsi validamente scontata la squalifica inflitta al termine dell'anno precedente disputato a pieno titolo nel campionato Under 21 quando l'anno successivo il giocatore avrebbe titolo a partecipare a gare di detto campionato unicamente come "fuori quota", e non più quindi a titolo ordinario e diretto.

L'attenta lettura del parere interpretativo della Corte Federale, che peraltro non affronta pienamente nel merito la problematica di cui in questa sede si discute, non smentisce l'impianto argomentativo qui accennato, né il precedente di questa Commissione d'Appello, richiamato dall'istante, si appalesa conferente al caso in trattazione.

Non è vero, infatti, che deve considerarsi del tutto irrilevante, ai fini dell'individuazione delle gare "omogenee", la posizione (in quota ovvero fuori quota) rivestita dal cal-

ciatore rispettivamente nella gara “incriminata” e nelle gare in cui la pena va scontata, e la Corte Federale, dal canto suo, si è limitata a considerare irrilevante la circostanza che nella gara “incriminata” il calciatore sia in quota o fuori quota, ma non ha affermato in alcun modo che il cambiamento di status nel frattempo eventualmente intervenuto (da in quota a fuori quota) non debba rivestire effetti dal punto di vista dell’espiazione della sanzione sulla base del principio dell’omogeneità delle gare.

La pur sintetica deliberazione di prime cure merita, in definitiva, conferma.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Solleone di Gussago (Brescia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE JORGE FRANCIOSO PALACIOS VARGAS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ LIVORNO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 20.10.2005)

All’esito delle indagini effettuate dal competente Ufficio Federale, veniva accertato che, in occasione della gara Fiorentina/Livorno disputata il 2 ottobre 2005 e valevole per il Campionato di Serie A, il calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso aveva intenzionalmente sputato verso il calciatore avversario Brocchi Cristian mentre questi si trovava a terra.

Sulla base di questa circostanza e della esaustiva segnalazione dell’Inquirente, il Procuratore Federale, con atto del 6.10.2005, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso e la Società Livorno per rispondere, rispettivamente, della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art.2 commi 3 e 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.

La Commissione Disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, ritenuto che la condotta posta in essere dal calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso costituiva una “condotta violenta” da valutare e sanzionare esclusivamente nell’ambito della procedura speciale dettata dall’art. 31 comma a3) C.G.S., all’osservanza della quale non si era attenuto il Procuratore Federale, dichiarava inammissibili i deferimenti.

Avverso questa decisione proponeva rituale e tempestivo gravame il Procuratore Federale il quale, ritenuta provata la materialità della condotta antiregolamentare posta in essere dal calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso, osservava ed eccepiva che:

dovevano ritenersi del tutto ammissibili i deferimenti in conformità alla normativa che regola il procedimento disciplinare per la violazione dell’art. 1 C.G.S.;  
la normativa ex art. 31 C.G.S. doveva ritenersi senza dubbio sussidiaria e speciale rispetto alla norma generale (art. 1 C.G.S.) ma, certamente, non sostitutiva della

stessa pur con il limite preclusivo in ordine al mezzo di prova;  
la Commissione Disciplinare in relazione a fattispecie analoghe (v. riferimento in atti) aveva sanzionato le condotte antiregolamentari poste in essere dai calciatori “per infrazioni connesse allo svolgimento della gara”.

Ciò premesso concludeva in via principale per l'ammissibilità dei deferimenti e la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l'esame del merito.

In via subordinata, chiedeva che questa C.A.F., ove avesse ritenuto di poter entrare nel merito, previa declaratoria di responsabilità dei deferiti, irrogasse le sanzioni già richieste in prime cure.

La difesa dei deferiti, con memoria scritta del 26/10/2005, controdeduceva eccependo che:

il potere di giudicare i fatti avvenuti nel corso della gara era riservato, dall'Ordinamento Sportivo della F.I.G.C., esclusivamente all'arbitro quale giudice naturale ed esclusivo;

conseguentemente è il Giudice Sportivo che, in prima istanza, può irrogare sanzioni disciplinari per tutte le infrazioni sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 31 C.G.S.;

l'art. 31/a3) C.G.S., nella sussistenza dei precisati requisiti, costituisce la sola eccezione alla struttura rigida voluta del Legislatore Federale;

la previsione procedurale di natura speciale ed esclusiva, rispondente ad evidenti esigenze di tempestività ed immediatezza nell'intervento sanzionatorio in ordine alla particolare categoria di condotte previste, precludeva il ricorso a procedure alternative quali l'accertamento tramite l'Ufficio Indagini ed il conseguente deferimento da parte del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare;

i precedenti disciplinari evocati dal Procuratore Federale nell'atto d'appello erano inconferenti ai fini del decidere posto che la materia era stata di recente novellata con la riscrittura dell'art. 31 C.G.S.;

circa il merito difettava la prova sull'elemento soggettivo della contestata violazione disciplinare.

Ciò premesso il difensore degli incolpati, comparso davanti a questa C.A.F. per ribadire il contenuto delle controdeduzioni scritte, concludeva chiedendo:

in via preliminare di rito, la declaratoria di inammissibilità del procedimento con conseguente conferma della decisione di prime cure;

nel merito, il proscioglimento degli incolpati per l'insussistenza degli addebiti loro contestati.

Preliminarmente, osserva questa C.A.F. che la condotta antiregolamentare, non rilevata dall'arbitro della gara, posta in essere dal calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso deve considerarsi violenta in base alla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Epperò il novellato art. 31 C.G.S., e nello specifico il comma a 3), statuisce che “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al G.S. riservata segnalazione entro le ore 12 del giorno successivo a quello della gara”.

Il preciso dettato della norma preclude, pertanto, in via assoluta ed in virtù della eccezione voluta dal Legislatore Federale, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'arbitro, il ricorso alla procedura alternativa seguita dal Procuratore Federale ex art. 1 comma 1 C.G.S..

Previsione procedurale, si ribadisce, di natura speciale ed esclusiva, che risponde ad evidenti esigenze di tempestività ed immediatezza nell'intervento sanzionatorio di esclusiva competenza del Giudice Sportivo come correttamente argomentato dalla difesa degli incolpati.

E' pur vero, come osservato dal Procuratore Federale, che la lettera A) del cit. art. 31 C.G.S. prevede che "gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova le relazioni dell'Ufficio Indagini", fatta salva, però, l'eccezione procedurale di cui al comma a 3).

Procedimento speciale che, osserva questa C.A.F., non potrebbe essere avviato neppure, come nel caso di specie, quando il filmato non sia stato reperibile nei termini temporali utili per la "segnalazione riservata del Procuratore Federale" o nella estrema ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva sia sfuggita anche alle molteplici telecamere operanti sul campo che, quindi, non la hanno potuta documentare con il filmato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**3. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BIRELLI ADRIANO, PRESIDENTE DELL'U.S. PASSIGNANESE E DELLA SOCIETÀ U.S. PASSIGNANESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1 E VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 2 E 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 28 del 14.10.2005)

Il 17 aprile 2005 la società U.S. Montegabbione denunciava al Comitato Regionale Umbria la telefonata ricevuta il 16 aprile 2005 dal proprio calciatore Gori Marco, con la quale un ignoto interlocutore lo invitava a vincere ad ogni costo la partita contro l'U.P. Tuoro, offrendo in cambio un compenso monetario.

A seguito dell'intervento effettuato dall'Ufficio Indagini veniva accertato che il numero telefonico dal quale era partita la telefonata in argomento era riconducibile al Presidente della U.S. Passignanese, Sig. Adriano Birelli.

Il Sig. Birelli, sentito sul punto, ammetteva di aver contattato il calciatore per esortarlo " *ad impegnarsi nelle ultime partite di campionato, come la sua squadra aveva fatto nella partita contro la Passignanese*". Negava, altresì, di aver mai offerto del denaro come corrispettivo per l'impegno richiesto.

La Procura Federale, esaminata la relazione pervenuta il 14 giugno 2005, deferiva il Sig Birelli Adriano e la U.S. Passignanese avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria affinché rispondessero rispettivamente :

- 1) il presidente per gli articoli 6 comma 1 C.G.S. e art. 1 comma 1 C.G.S.

2) la società per gli art. 6 commi 2 e 3, art. 2 comma 4 C.G.S. con conseguenti sanzioni, rispettivamente, mesi sei d'inibizione per il Sig. Birelli e l'ammenda di € 600,00 per la Passignanese.

Con la decisione riportata in epigrafe la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria proscioglieva il Sig. Birelli e la U.S. Passignanese dalle incolpazioni rispettivamente ascritte per la violazione dell'art. 6 comma 1 ed art. 6 commi 2 e 3 C.G.S. e dichiarava il primo responsabile per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., e la seconda responsabile per la violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S..

Avverso tale decisione proponeva tempestivo e rituale ricorso il Procuratore Federale chiedendo la condanna del Sig. Birelli e della U.S. Passignanese per le violazioni originariamente ascritte nell'atto di deferimento.

All'udienza del 14 novembre 2005, venivano ascoltate le parti nelle persone del rappresentante della Procura Federale e dello stesso Sig. Birelli.

Reputa la Commissione d'Appello Federale che l'appello interposto dalla Procura Federale meriti accoglimento.

Il fatto contestato appare infatti provato nella ricostruzione storica effettuata dall'Ufficio Indagini, anche in virtù delle sostanziali ammissioni del Presidente della Passignanese Sig. Birelli che ha ammesso, anche davanti alla Commissione d'Appello Federale, di essere stato l'autore della telefonata sopramenzionata. Il tentativo di ridimensionare la portata illecita del dimostrato contatto non può sortire alcun effetto giuridico posto che non appare credibile che il fine che il Sig. Birelli si prefiggeva era unicamente quello di esortare il calciatore Gori al massimo impegno nel rispetto dei principi della sportività: non si comprenderebbe allora per quale motivo il Sig. Birelli non abbia declinato le proprie generalità, presentandosi compiutamente.

Appare al contrario credibile il racconto del calciatore ( all. 3 rel. Uff. Ind.) che al proposito dichiara :” *una persona che non si qualificava nonostante la mia insistente richiesta..*”. Evidentemente il Sig. Birelli, riscontrato il fermo atteggiamento del calciatore a fronte di una proposta illecita, reputava prudente non declinare le proprie generalità, tentando di ottenere l'impunità.

Né può condividersi l'assunto espresso nella motivazione della decisione di primo grado secondo il quale: “ *il C.D. premio a vincere non viene classificato dalla CAF come astratta ipotesi di illecito sportivo...*” è vero l'esatto contrario in quanto l'orientamento costante della C.A.F. è sempre stato quello di sanzionare qualsiasi forma di contatto personale riferito all'andamento di una gara da disputare, in particolar modo nelle fasi finali dei campionati, tra tesserati di società cointeressate al raggiungimento di un risultato sportivo; con l'aggravante che lo stesso Presidente della società Passignanese ha operato il contatto.

I fatti così ricostruiti integrano gli estremi delle violazioni indicate nell'originario capo di incolpazione e pertanto la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria e per l'effetto infligge al Sig. Birelli Adriano la sanzione dell'inibizione per anni 2, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S.. Infligge, altresì, alla U.S. Passignanese la sanzione dell'esclu-

sione dal campionato di competenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. h), C.G.S. e trasmette la decisione al Presidente della F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, ai sensi della richiamata norma.

**4. APPELLO DELL'U.S. POLISTENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISTENA/NUOVA ARCHI DEL 2.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 37 del 18.10.2005)

Con atto del 20.10.2005 la U.S. Polistena ha ritualmente e tempestivamente proposto appello alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare come in epigrafe indicate.

Sostiene la società Polistena che il calciatore Giovinazzo Felice Diego, già tesserato in favore della società Deliese, dovendo scontare una giornata di squalifica residua dalla stagione sportiva 2004/2005, sanzione scontata non prendendo parte alla gara del Campionato di Eccellenza dell'11.9.2005 Deliese/Taurianovese, a seguito del trasferimento dalla Deliese alla società Polistena in data 17.9.2005, risultava – per quanto esposto – in posizione regolare nella gara Polistena / Nuova Archi del successivo 2.10.2005.

L'appello va accolto.

Dalla corretta ricostruzione dei fatti così come riportata dall'appellante Polistena, scaturisce la regolarità dell'impiego del calciatore Giovinazzo nella gara di cui trattasi.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Polistena di Polistena (Reggio Calabria), annulla l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e ripristina il risultato di 2 – 0 conseguito in campo nella gara Polistena/Nuova Archi del 2.10.2005. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

**5. APPELLO DELL'U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. NEGRI ANTONIO FINO AL 31.1.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 21.10.2005)

Con atto del 28.10.2005 la società U.S. Ariano Irpino interponeva appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che aveva confermato la sanzione dell'inibizione inflitta fino al 31.1.2006 al Sig. Negri Antonio, allenatore della società appellante.

Lamenta l'U.S. Ariano Irpino la violazione e/o la falsa applicazione dell'art.31 A) C.G.S. da parte della Commissione Disciplinare in quanto quest'ultima non avrebbe preso in considerazione documentazione filmata prodotta dalla società che dimostrerebbe l'estraneità del Negri dai fatti addebitatigli. Correttamente la Commissione Disciplinare non ha consentito l'acquisizione di tale documentazione per due ordini di motivi:



- la non tempestività del conferimento del supporto audiovisivo, strettamente disposto dalla norma entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara;
- la chiara e confermata osservazione diretta da parte dell'ufficiale di gara dell'episodio di cui trattasi, l'aggressione verbale e fisica del Negri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

I predetti motivi comportano la reiezione dell'appello dell'U.S. Ariano Irpino. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' U.S. Ariano Irpino di Ariano Irpino (Avellino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2005**

**1. APPELLO SIGNOR SGANZERLA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.03.2006 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005)

Con delibera in data 12 settembre 2005 (Comunicato n.17 in data 13 settembre 2005), il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico ha inflitto al Signor Claudio Sganzerla, allenatore di terza categoria, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2006 per violazione dell'art.38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione allo svolgimento nella stagione sportiva 2004/2005 della attività tecnica di allenatore dapprima a favore della AC Nuova Serenissima Bovolone (Campionato di Eccellenza) senza esserne tesserato e poi della AC Team S.Lucia Golosine (Campionato di 1° Categoria) con tesseramento. Con la stessa delibera gli atti sono stati trasmessi al Comitato Regionale Veneto per gli eventuali provvedimenti a carico delle società .

La delibera è stata impugnata, con ricorso al Presidente della F.I.G.C. e, in alternativa, a questa Commissione, dal Signor Sganzerla e dalla AC Team S.Lucia Golosine, in persona del presidente Ivano Belligoli (rappresentati e difesi dall'avv.Luca Marco Zanotti del Foro di Verona).

Il ricorso è stato trasmesso, per quanto di competenza, a questa Commissione dal Segretario della F.I.G.C..

Il ricorso è in parte fondato.

Va premesso che la competenza alla pronuncia sul ricorso spetta a questa Commissione ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 4, e della norma transitoria del nuovo Regolamento del Settore Tecnico, approvato con atto pubblicato il 27 luglio 2005.

Nel merito i fatti addebitati trovano conferma probatoria agli atti e sono ammessi dagli interessati;

Nell'odierno ricorso vengono tuttavia svolte argomentazioni, dirette ad escludere o ad attenuare la responsabilità sui rilievi che il comportamento del Signor Sganzerla non è contrario ai principi ispiratori posti a base dell'art.38 ed è stato tenuto in completa buona fede;

Le argomentazioni sono condivisibili sia pure solo parzialmente

Da un lato risulta infatti violato il disposto dell'art.35, comma 1 (ora 38, comma 1) del Regolamento del Settore Tecnico secondo cui *i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.*

Per altro verso, sotto il profilo soggettivo, sembrano sussistere ragioni di attenuazione della responsabilità emergenti in particolare dalla relazione trasmessa al Settore Tecnico dall'Ufficio Indagini con nota 21 giugno 2005.

In considerazione di tali elementi, va disposta la riduzione del periodo di squalifica, limitandolo al 31 dicembre 2005

Il ricorso va quindi in parte accolto, ordinandosi altresì la restituzione della tassa

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Sganzerla Claudio, riduce al 31.12.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al Sig. Sganzerla Claudio e dispone la restituzione della tassa versata.

**2. APPELLO SIGNOR BAGATTI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.03.2006 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Off. n. 17 del 13.9.2005)

Con delibera in data 12 settembre 2005 (Comunicato n. 17 in data 13 settembre 2005), il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico ha inflitto al Signor Sergio Bagatti la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2006 per violazione dell'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione allo svolgimento nella stagione sportiva 2003/2004 della attività tecnica di allenatore dapprima a favore della società Polisportiva Arzachena (Campionato Nazionale Dilettanti) con tesseramento e poi della società Tavolara (Campionato di Eccellenza) senza tesseramento;

La delibera è stata impugnata, con ricorso diretto al Presidente della F.I.G.C. e pervenuto il 14-17 ottobre 2005.

Il ricorso è stato trasmesso a questa Commissione dal Segretario della F.I.G.C. per quanto di competenza;

Il ricorso è in parte fondato.

Va premesso che la competenza alla pronuncia sul ricorso spetta a questa Commissione ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 4, e della norma transitoria del nuovo Regolamento del Settore Tecnico, approvato con atto pubblicato il 27 luglio 2005.

Nel merito, ritenuta la completezza della documentazione probatoria acquisita al fascicolo, va rilevato da un lato che risulta violato il disposto dell'art.35, comma 1 (ora 38, comma 1) del Regolamento del Settore Tecnico secondo cui *i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.*

Il signor Bagatti per sua stessa affermazione, nella stagione 2003-2004, dopo l'esonero dall'incarico di allenatore la società Arzachena, ha infatti svolto attività (assimilabile nella sostanza a quella di dirigente sportivo) presso la società Tavolara di Olbia. Documentazione fotografica riferibile al maggio 2004 attesta altresì la sua partecipazione ad allenamenti della squadra.

D'altro lato l'attività contrastante con l'art.35 si riferisce ad un periodo di tempo limitato e non sembra contraddistinta da comportamenti di particolare gravità. Non risulta poi provata una effettiva interferenza tecnica del Signor Bagatti nella attività dell'allenatore Signor Franco Marongiu.

Alla stregua dei cennati elementi, la responsabilità emergente dalla relazione trasmessa al Settore Tecnico dall'Ufficio Indagini con nota 21 giugno 2005 sembra giustificare l'applicazione della sanzione della squalifica, ma limitatamente al periodo sino al 31 dicembre 2005.

Il ricorso va quindi in parte accolto, ordinandosi altresì la restituzione della tassa

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Bagatti Sergio, riduce al 31.12.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al Sig. Bagatti Sergio e dispone la restituzione della tassa versata.

### **3. APPELLO A.S. BELVEDERE CITTA' GIARDINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA AUGUSTA/BELVEDERE DEL 24.9.2005**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 20 del 20.10.2005)

L'A.S. Belvedere C.G. ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 20 del 19 ottobre 2005 pubblicato il 20 ottobre 2005 proc.n.10/A, relativa alla gara Megara Augusta/Belvedere C.G. del 24.9.2005, con la quale è stato respinto, accertatane l'infondatezza, il reclamo che la medesima società sportiva aveva proposto in ordine alla presunta irregolare posizione di alcuni tesserati del Megara in occasione di detta gara del Campionato di Promozione.

L'appellante rileva al riguardo che, su un non meglio indicato sito internet della FIGC – Comitato Regionale Sicilia, la sera del 19 ottobre 2005 sarebbe apparso uno stralcio del C.U. n. 20 il cui contenuto sarebbe stato del tutto differente rispetto a quello riscontrato poi nel documento ufficiale pubblicato ed affisso all'albo del Comitato Regionale Sicilia il 20 ottobre 2005.

In particolare, si sostiene che nella estrapolazione informatica, ripresa anche da alcuni organi di informazione, sarebbe stata data comunicazione dell'accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Belvedere alla Commissione Disciplinare.

L'assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l'appello è infondato.

La Commissione Disciplinare previa verifica che ha confermato la regolarità del tesseramento degli atleti che presero parte alla gara nelle file del Megara, ha correttamente respinto il reclamo della A.S. Belvedere e ha dato contezza della sua decisione con l'unico documento il Comunicato Ufficiale n. 20 del 19 ottobre 2005 pubblicato il giorno successivo – dotato di piena e definitiva rilevanza per tutti i soggetti tesserati interessati.

Nessun rilievo, pertanto, può essere attribuito ad altre e meramente eventuali forme di comunicazione che non siano state dotate, preventivamente ed espressamente, di validità analoga ed equipollente ai comunicati ufficiali.

In conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Belvedere Città Giardino di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4. APPELLO A.S.D. F.C. SERRAMAZZONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRAMAZZONI/CASTELNUOVO DEL 9.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 15 del 26.10.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 26 ottobre 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, decidendo in merito al reclamo proposto dalla F.C. Castelnuovo A.S.D. per la posizione irregolare di Gianmarco Gianaroli, calciatore della A.S.D.F.C. Serramazzone, nella gara Serramazzone/Castelnuovo del 9.10.2005, accoglieva il reclamo e condannava la F.C. Serramazzone alla perdita della gara per 0-3 ed il Gianaroli alla squalifica per una giornata.

Avverso detta decisione la A.S.D.F.C. Serramazzone proponeva appello non contestando la irregolarità della posizione del Gianaroli, ma facendo presente che la ragione di tale irregolarità, prevista dall'art. 34 punto 3 delle N.O.I.F. (partecipazione ad attività agonistica della Lega di calciatore "giovane" senza autorizzazione) avrebbe dovuto essere sanzionata a norma dell'art. 7 punto 5 C.G.S. siccome espressamente richiamato dall'art. 34 punto 3 delle N.O.I.F.

Poiché la Commissione aveva erroneamente applicato, invece, le sanzioni di cui all'art. 12 C.G.S., chiedeva l'annullamento delle sanzioni inflitte e la loro sostituzione con quella prevista dal citato art. 7 punto 5 C.G.S. (penalizzazione di uno o più punti in classifica).

L'appello della F.C. Serramazzone, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

In effetti l'art. 34 punto 3 delle N.O.I.F. richiama espressamente, ai fini della sanzione da applicare al caso del "giovane" impiegato in gare di Lega senza autorizzazione, il disposto di cui all'art. 7 punto 5 C.G.S.. Bisogna osservare, tuttavia, che la disposizione richiamata dall'art. 34 punto 3 delle N.O.I.F, non è art. 7 punto 5 C.G.S. nella versione attuale, ma nella versione precedente alla modifica del codice; versione, quest'ultima, corrispondente all'attuale art. 12 C.G.S.. Si tratta, in definitiva, del mancato coordinamento delle N.O.I.F. alla introduzione nell'ordinamento federale del nuovo C.G.S., laddove all'aggiornamento di quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere la correzione delle altre norme federali che lo richiamano; in particolare, e per quel che qui interessa, dell'art. 34 punto 3 delle N.O.I.F. che avrebbe dovuto essere corretto sostituendo al richiamo *all'art. 7, comma 5, C.G.S.* il diverso richiamo *all'art. 12, comma 5, C.G.S.*

Prova di quanto fin qui sostenuto risiede nel fatto che l'attuale art. 7 C.G.S. disciplina materia (violazioni in materia gestionale ed economica) del tutto estranea sia all'impiego non regolare in gara di un calciatore sia alla previsione di sanzioni

inerenti lo svolgimento delle gare, laddove è proprio l'art. 12 del C.G.S. che disciplina, per l'appunto, le *sanzioni inerenti alla disputa delle gare*.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio che la Commissione Disciplinare ha applicato correttamente al caso in esame le sanzioni di cui all'art. 12 punto 5 C.G.S., e che l'appello della F.C. Serramazoni debba essere, come già detto, respinto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell'art. 29 comma 13 C.G.S., deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Serramazoni di Pavullo nel Frignano (Modena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**5. APPELLO CALCIO COMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMO/COLOGNESE DEL 18.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.48 dell'11.11.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Calcio Como ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, C.U. n. 48 dell' 11 novembre 2005, relativa alla sanzione disciplinare della perdita per 0-3 della gara Como/Colognese del 18 settembre 2005 nonché della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Pedrocchi Antonio.

Le anzidette sanzioni sono state irrogate dalla Commissione Disciplinare in seguito al deferimento disposto - ai sensi dell'art.25.4 C.G.S. e con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. - in data 23 settembre 2005 dal Presidente del Comitato Interregionale.

Era stata accertata, in esito ad un esposto del 22 settembre 2005 presentato dalla U. S. Calcio Colognese dopo la disputa della gara Como/Colognese del 18 settembre 2005, la irregolare presenza in campo del calciatore Pedrocchi Antonio, proveniente dal Cuneo e tesserato per il Como in data 10 settembre 2005 dopo che il 4 settembre 2005 egli aveva disputato una gara professionistica (Pergocrema/Cuneo, valevole per il Campionato di Serie C2 Girone A).

Il successivo 30 settembre 2005 il Presidente del Comitato Interregionale integrava l' incolpazione, già descritta puntualmente in fatto nei termini anzidetti, precisando che tra le norme violate si annovera anche l'art. 114 N.O.I.F.

In data 6 ottobre 2005 il Presidente della Commissione Disciplinare comunicava alle parti che la trattazione del procedimento nei loro confronti, scaturito dal deferimento per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. e 114 N.O.I.F., sarebbe avvenuta nella riunione del 4 novembre 2005; su istanza dei deferiti, poi, la trattazione del procedimento veniva differita all'11 novembre 2005 ed in questa data definita nei termini di cui alla decisione della Commissione Disciplinare impugnata.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S..

Segnatamente il Calcio Como S.r.l. ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell'art. 25.5 C.G.S.

omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio con riferimento specifico all'errata applicazione dell'art. 114 N.O.I.F.

In sede di discussione dinanzi a questa C.A.F., ancora, l'appellante ha eccepito l'irritualità, perché proveniente da soggetto privo di legittimazione non essendo parte in giudizio, della memoria presentata dall'Organo federale che aveva disposto il deferimento, chiedendone l'estromissione dagli atti e la conseguente inutilizzabilità; rileva questo decidente che l'eccezione è fondata e che, pertanto, il documento di che trattasi deve essere prelevato dal fascicolo e dichiarato inutilizzabile ai fini della presente decisione.

In relazione, indi, al primo motivo di gravame, l'appellante rileva che la Commissione Disciplinare ha errato perché non ha ritenuto nullo il deferimento per la genericità della contestazione formulata il 23 settembre 2005, soggiungendo che detta nullità non poteva ritenersi sanata dal successivo deferimento del 30 settembre 2005 intervenuto dopo il decorso dei termini perentori previsti dall'art. 25.5 C.G.S..

Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta, inoltre, che la Commissione Disciplinare ha errato perché non ha tenuto conto della circostanza che il 10 settembre 2005 il Comitato Interregionale aveva disposto regolarmente il tesseramento per il Calcio Como del calciatore Pedrocchi e che, per tali ragioni, la società ed il calciatore avevano legittimamente ritenuto, in applicazione di un generale principio di affidamento, che l'atleta potesse essere subito utilizzato ancorché non fossero decorsi trenta giorni dall'ultima partecipazione del Pedrocchi ad una gara di serie professionistica.

Rileva, questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, infondato.

Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti.

Dall'esame degli atti, infatti, si ricava agevolmente che il Presidente del Comitato Interregionale ha formulato l'atto di deferimento del 23 settembre 2005 descrivendo puntualmente, in fatto, la condotta non regolamentare attribuita all'odierna appellante, nei seguenti termini: "rilevato che l'irregolarità denunciata attiene alla indebita partecipazione alla gara del calciatore, non avente titolo legittimo a prendervi parte"; "...rilevato che in effetti, alla data di svolgimento dell'incontro sopra riferito, il calciatore di cui trattasi non risultava regolarmente tesserato come si rileva da apposita certificazione sollecitamente richiesta all'Ufficio Tesseramento del Comitato"; indi ha indicato tra le norme violate gli artt. 1 e 12 C.G.S. Successivamente, come ribadito sopra, il deferimento è stato integrato con una mera aggiunta del seguente tenore: "al quarto capoverso leggasi: visti gli articoli 114 N.O.I.F., 1 e 12 C.G.S.". La nota del 30 settembre testé riprodotta, dunque, non può essere considerata, come erroneamente ritiene l'appellante, un secondo autonomo deferimento effettuato dopo il decorso dei termini previsti dall'art. 25.5 C.G.S., ma costituisce una doverosa e corretta specificazione - sotto il profilo della indicazione delle norme ritenute violate - della condotta compiutamente descritta in precedenza, che non solo non ha compresso alcun diritto difensivo, ma di contro ha permesso alle parti di articolare in termini completi ed esaustivi le loro argo-



mentazioni in sede di giudizio disciplinare.

Del pari, non può condividersi l'assunto difensivo in ordine alla valenza scriminante derivante dalla circostanza che il 10 settembre 2005 il Comitato Interregionale ha disposto il tesseramento per il Calcio Como del calciatore Pedrocchi e che, per tali ragioni, la società avrebbe legittimamente utilizzato l'atleta, malgrado non fossero trascorsi trenta giorni dall'ultima partecipazione del Pedrocchi ad una gara di serie professionistica.

Invero, la ratio della norma, l'art. 114 N. O. I. F., è univoca : un calciatore professionista che perde o rinuncia a detto status può partecipare ad una gara di L. N. D. solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla sua ultima partecipazione ad una gara di L. N. P.; sul calciatore, e sulla società dilettantistica che intende eventualmente tesserarlo, incombe non solo detto onere di non partecipazione ad una gara prima del decorso del termine di trenta giorni, ma altresì quello di non richiedere illegittimamente il tesseramento prima della decorrenza del detto termine. Nel caso in esame si è verificata proprio quest'ultima ipotesi, poiché il tesseramento del Pedrocchi è stato richiesto ed ottenuto dopo appena 6 giorni dalla presenza in campo in un torneo professionistico; il comportamento non regolamentare dell'appellante, che ha indotto in errore il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale, non può dunque risolversi a suo vantaggio e costituisce violazione delle norme puntualmente indicate con il provvedimento di deferimento.

In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorsa la Commissione Disciplinare e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO A.S.D. COSTRUENDO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA AMBROSIANA CALCIO/COSTRUENDO DEL 25.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 11 del 13.10.2005)

L'appellante A.S.D. Costruendo ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, C.U. n. 11 del 13 ottobre 2005, relativa alla gara Ambrosiana Calcio - A.S.D. Costruendo del 25.9.2005, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità - per mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto invio alla controparte dei motivi di ricorso ai sensi dell'art.42.1 C.G.S.- del reclamo che la stessa A.S.D. Costruendo aveva proposto in relazione alla regolarità di detta gara.

L'appello è fondato.

La società odierna ricorrente, infatti, ha dimostrato, con ulteriore produzione in

questa sede dei relativi documenti, che erano stati regolarmente allegati agli atti del giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare sia la copia della ricevuta della raccomandata a.r. (datata 29.9.2005) con la quale erano stati inviati alla controparte i motivi del reclamo, sia la copia della cartolina di ricevimento (datata 1.10.2005) controfirmata da un rappresentante della resistente.

E', pertanto, evidente che erroneamente la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo della A.S.D. Costruendo e, indi, la decisione impugnata deve essere annullata e conseguentemente gli atti devono essere rimessi al detto organo di disciplina per l'esame del merito.

L'accoglimento dell'appello, infine, impone la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Costruendo di Settimo Torinese (Torino), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta per l'esame di merito. Dispone la restituzione della tassa versata.

**7. APPELLO CAMPESE MARCO AVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 87/C del 27.11.2005)

Con nota del 21.9.2005 il Procuratore Antidoping presso il C.O.N.I. (d'ora in avanti per semplicità U.P.A.) deferiva ai competenti Organi di Giustizia federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio il calciatore Marco Campese, della S.S. Gualdo, perché risultato positivo al betametasonone in occasione della gara del Campionato di Serie C2 Gualdo/Fano del 5.6.2005.

All'esito del relativo giudizio la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, che il giorno 8.7.2005 aveva disposto la sospensione cautelare del Campese da ogni attività sportiva, lo condannava alla squalifica per il periodo di mesi sei rilevando, in estrema sintesi:

- essere stato osservato il termine di giorni venti della data dell'udienza (21.10.2005) dalla data di notifica degli atti dell'istruttoria da parte dell'U.P.A.; notifica alla Commissione avvenuta il 5.10.2005;
- nel merito, esser certa, come peraltro non contestato dal calciatore, la positività al betametasonone;
- la sussistenza dell'illecito contestato, derivante dalle *risultanze dell'indagine scientifica*, tendenti ad escludere la tesi difensiva della *somministrazione saltuaria a scopo terapeutico*;
- l'opportunità di infliggere al Campese la squalifica nella misura, ritenuta equa, di mesi sei al netto della sospensione cautelare (Com. Uff. n. 82/C del 21 ottobre 2005 e n. 87/C del 27 ottobre 2005).

Avverso tale decisione proponeva appello il calciatore che non contestava l'esito delle analisi, ma, preliminarmente, l'ammissibilità del deferimento per il mancato rispetto del termine di giorni 20 di cui all'art. 17.4 comma 3 del Regolamento

dell'Attività Antidoping (d'ora in avanti per semplicità R.A.A.) e, nel merito, il non proscioglimento dall'addebito. Osservava, in subordine, la necessità di ravvisare nella sua condotta l'ipotesi di cui all'art. 1 C.G.S. o la fattispecie di cui all'art. 19.3 del R.A.A..

Faceva presente, quanto alla questione preliminare, che il dies a quo del termine per la fissazione dell'udienza andava individuato nella ricezione degli atti da parte non della Commissione Disciplinare (5.10.2005), ma della Federazione (30.9.2005) e dunque che detto termine (di venti giorni), da considerarsi indubitabilmente perentorio, era già decorso, sia pure per un giorno, alla data dell'udienza (21.10.2005). Rilevava nel merito che la positività al betametasono era dovuta alla rinite allergica cronica da cui era affetto sin dalla nascita ed alla conseguente assunzione (il solo giorno 27.5.2005) di un certo farmaco, il bentelan. Poiché la positività era dovuta, dunque, a ragioni di terapia, peraltro dichiarate dal medico sociale (sia prima della precedente gara del 29.5.2005 che) prima della gara del 5.6.2005, chiedeva il pieno proscioglimento dall'addebito contestatogli. Sollecitava l'applicazione, in subordine, del solo disposto di cui all'art. 1 C.G.S., per effetto della mancata richiesta dell'esenzione per motivi terapeutici, oppure, in ulteriore subordine, dell'attenuante prevista per i casi di modesta gravità dall'ultimo comma dell'art. 19.3 R.A.A..

L'appello del Campese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Prendendo spunto dalla questione fatta valere in via preliminare, bisogna far presente che nel caso del Campese non si è verificata violazione alcuna di norma procedurale che ne abbia compromesso realmente ed in misura appena significativa il diritto alla celebrazione del processo il più celermente possibile. E' ben vero che l'art. 17.4 del R.A.A. stabilisce che l'udienza dinnanzi all'organo federale di giustizia va fissata *nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla notifica degli atti ... da parte dell'U.P.A.* ed è condivisibile (per non risultare irragionevolmente svuotata, la norma, da ogni contenuto) che il destinatario della notifica va individuato nella Federazione di appartenenza dell'atleta e non nell'Organo di giustizia interno a questa. Bisogna osservare, tuttavia, che l'individuazione del termine di fissazione dell'udienza attraverso il progressivo, duplice richiamo al più breve tempo possibile ed al numero dei giorni dalla ricezione degli atti, invece che attraverso l'individuazione fissa di un solo e ben preciso termine, lascia chiaramente intendere come la norma in esame delinei un criterio di celerità al quale ispirare l'iter del procedimento, all'evidente scopo di limitare al massimo l'incertezza e la conseguente situazione di pregiudizio nelle quali versa l'atleta. Ne consegue che a ragione il Campese avrebbe potuto dolersi della violazione del termine se questa, per la sua entità, avesse effettivamente pregiudicato il suo diritto alla celebrazione del processo il più celermente possibile. Nel caso in esame la violazione è stata invece di un solo giorno; ha avuto consistenza tale, cioè, da risultare del tutto trascurabile, se non addirittura insignificante.

L'appello sul punto, dunque e come già rilevato, non può essere accolto.

Venendo al merito, non può essere condivisa l'opinione dell'appellante in ordine alle ragioni che lo avrebbero indotto ad assumere la sostanza vietata: l'essere affet-

to fin dalla nascita da rinite allergica cronica e l'averne assunto (per questo motivo) del bentelan il solo giorno 27.5.2005. Bisogna osservare subito ed incidentalmente che nel caso in esame non può discutersi di una sola assunzione, considerata la negatività al controllo antidoping del Campese in occasione della gara di appena due giorni dopo l'assunzione, e cioè del 29.5.2005: va da sé che ciò che non è stato rilevato a quest'ultima data non può essere stato rilevato, per ovvie ragioni logiche che lo escludono categoricamente, sette giorni dopo, vale a dire il 5.6.2005! Si è trattato di una sola assunzione, avvenuta in giorno diverso da quello ricordato, o di una seconda, nuova assunzione. Ma, a prescindere dalla gara del 29.5.2005, che nel caso in esame non rileva più che tanto discutendosi della positività del Campese in occasione della gara del 5.6.2005 successivo, rimane il fatto che a tale ultima data il calciatore è risultato, per l'appunto, positivo e che lo stesso ha spiegato la presenza nelle sue urine del betametasonone adducendo di avere assunto del bentelan per ragioni terapeutiche: la cura della rinite allergica cronica. E' innegabile, a questo proposito, che il medico societario dr. P.S. Fiore ha dichiarato nell'immediatezza della gara (come della precedente del 29.5.2005, per la verità) di avere somministrato al Campese del bentelan per via della rinite da cui era affetto e che lo stesso dr. Fiore ha attestato la medesima cosa, unitamente al responsabile medico della società dr. G. Di Marzio, ancora il 21.7.2005 (v. attestazione in atti). Occorre obiettare, tuttavia, che si tratta di dichiarazioni di parte, esattamente come quella in data 22.7.2005 del medico curante del Campese dr. M. Trento (v. attestazione in atti); dichiarazioni che non offrono la certezza, per la loro provenienza di parte, che il Campese fosse effettivamente affetto da quella patologia. Diversa sarebbe stata in termini di efficacia probatoria in una materia particolarmente delicata quale quella in esame una certificazione proveniente da una struttura pubblica; certificazione che nel caso in esame manca.

Le ragioni fin qui esposte impediscono, dunque, che l'appello del Campese venga accolto e che il Campese stesso vada esente da squalifica o ne meriti una di entità inferiore ai mesi sei irrogatigli, considerato (a questo ultimo proposito) che la durata appena detta tiene nel giusto conto la effettiva entità del grado di colpa del calciatore.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Campese Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 19/C – RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2005**

**1. APPELLO S.S. J.R.V.S. ASCOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA  
MONTEGRANARO CALCIO/JRVS ASCOLI DEL 10.9.2005** (Delibera della  
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff.  
n. 38 del 27.10.2005)

La decisione della Commissione Disciplinare impugnata aveva, in riforma della decisione emessa dal Giudice Sportivo, omologato il risultato conseguito sul campo dal Montegranaro Calcio, in quanto aveva ritenuto ininfluenza l'errore arbitrale consistito nel non aver espulso il calciatore Panniccià **immediatamente** dopo il secondo fallo punito con l'ammonizione, ma solo dopo l'esecuzione del susseguente calcio di punizione.

Il ricorso consiste in breve, in una doglianza sul **fatto** che l'arbitro abbia ritenuto ininfluenza la presenza in campo del giocatore per altri 30 secondi e senza che lo stesso abbia comunque preso parte in qualsiasi modo, all'azione del calcio di punizione. Con pallone, peraltro, uscito dal fondo dopo una deviazione di altro calciatore dell'Ascoli. Il tutto a due minuti dalla fine della partita quando il Montegranaro vinceva per due reti a zero.

Ad avviso di questa Commissione il reclamo pretenderebbe un diverso riesame dei fatti così come valutati dall'arbitro che, come è noto è "fonte privilegiata di prova" e come valutati dalla Commissione Disciplinare. Riesame non consentito in questa sede alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S., quale giudice di legittimità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla S.S. J.R.V.S. Ascoli di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa versata.

**2. APPELLO GIOVENTU' CALCIO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA/GIOVENTU' CALCIO FOGGIA  
DEL 13.9.2005** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato  
Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del  
26.10.2005)

Con ricorso ritualmente presentato la società Gioventù Calcio Foggia ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico il quale, confermando quanto già deciso dal primo giudice, ha inflitto, tra l'altro, alla società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara del Campionato Regionale Giovanissimi del 13.9.2005 Gioventù Calcio Cerignola/Gioventù Calcio Foggia con il punteggio di 3 a 0 e la penalizzazione di 1

punto in classifica.

A sostegno del gravame la società ricorrente assume in sostanza che essendo la gara in esame programmata per le ore 16.00 e avendo la società Gioventù Calcio Cerignola consegnato all'arbitro la distinta dei calciatori solo alle ore 16.40 quando ormai era trascorso il tempo massimo di attesa di 30 minuti correttamente la società Gioventù Calcio Foggia aveva ritenuto di non partecipare più all'incontro.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ed invero, il rifiuto della società ricorrente di scendere in campo perché, a suo dire, sarebbe scaduto il termine massimo di attesa non può nella specie ritenersi giustificato. E' provato, infatti, che i tesserini dei calciatori del Cerignola erano stati inviati al competente Comitato per la loro vidimazione e non ancora restituiti e che tale circostanza ha comportato una notevole perdita di tempo da parte dell'arbitro per l'identificazione dei calciatori che avrebbero dovuto prendere parte alla gara. Ne deriva che il ritardo con il quale le squadre sono state invitate a scendere in campo trova nel caso di specie una inconfutabile giustificazione e la pretestuosa mancata adesione a tale invito deve considerarsi rinuncia alla gara stessa come correttamente è stato ritenuto dai primi giudici. E' appena il caso di aggiungere che è nei poteri dell'arbitro iniziare in ritardo una gara se tale ritardo è giustificato come nel caso in esame risulta con evidenza dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto allegati in atti.

Premesso quanto sopra deve rigettarsi il ricorso proposto dalla società Gioventù Calcio Foggia e deve ordinarsi l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Gioventù Calcio Foggia di Foggia e dispone incamerarsi la tassa versata.

**3. APPELLO OSTUNI SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 2 AL SIG. MARZIO LUCA E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)

L'A.C. Ostuni Sport, con preavviso inviato a mezzo fax dell' 8.10.2005, ha richiesto alla C.A.F. copia degli atti relativi alla sanzione dell'inibizione inflitta per anni 2 al Sig. Luca Marzio, nonché, avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta alla stessa società A.C. Ostuni per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, come risulta dalla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con C.U. n. 14 del 6 ottobre 2005.

La Segreteria della C.A.F. provvedeva, con raccomandata, a trasmettere copia degli atti richiesti all'attuale reclamante che li riceveva in data 31.10.2005. A tale ricezione faceva seguito l'invio dei motivi di reclamo, da parte della società reclamante, in data 9.11.2005, quindi due giorni oltre il termine utile per l'invio degli stessi.

Pertanto, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività dell'invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli

atti, l'appello come innanzi proposto dalla Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) e dispone incamerarsi la tassa versata.

- 4. APPELLO F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL PRESIDENTE, SIG. BARRETTA FRANCESCO, DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. BARRETTA TEODORO E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)

La società Football Brindisi 1912, con preavviso telegrafico del 7.10.2005, ha richiesto alla C.A.F. copia degli atti relativi alla sanzione dell'inibizione inflitta per anni 2 al Presidente Barretta Francesco, nonché alla sanzione dell'inibizione per anni 2 inflitta al dirigente Sig. Barretta Teodoro e avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla stessa società Football Brindisi 1912 per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, come risulta dalla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con C.U. n. 14 del 6 ottobre 2005.

La Segreteria della C.A.F. provvedeva, con raccomandata, a trasmettere copia degli atti richiesti all'attuale reclamante che li riceveva in data 29.10.2005. A tale ricezione faceva seguito l'invio dei motivi di reclamo, da parte della società reclamante, in data 7.11.2005, quindi due giorni oltre il termine utile per l'invio degli stessi.

Pertanto, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività dell'invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l'appello come innanzi proposto dal F.B. Brindisi 1912 S.r.l. S.D. di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa versata.





**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF.N. 20/C – RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2005**

- 1. -DEFERIMENTO ALLA C.A.F. DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. A CARICO:**  
**- DEL SIG. GIOVANNELLI GIANFRANCO, PRESIDENTE DELLA POL. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DEL SIG. PELLEGRINI GIUSEPPE, ALLENATORE PROFESSIONISTA DI SECONDA CATEGORIA, GIÀ TESSERATO PER LA POL. 24MILABACI SS PIETRO E PAOLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DEL SIG. IORIO RENATO, GIÀ PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DEL SIG. BERSANETTI GIANCARLO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - DELLA SOCIETÀ POL. 24MILABACI SS PIETRO P., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE E AL TECNICO.**

Con atto di deferimento del 3 ottobre 2005, il Procuratore Federale, letti gli atti relativi ad una richiesta di accertamenti da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico sulla richiesta di autorizzazione ad organizzare un raduno di giovani calciatori inviata al predetto Comitato dalla Società 24Milabaci SS. Pietro e Paolo, a firma del proprio Presidente Sig. Gianfranco Giovannelli; rilevato altresì, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, che in data 2 aprile 2005 la detta società inoltrava al Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico una richiesta di organizzazione di un "circuito di raduni" di giovani calciatori, ed accertato invece che, in realtà, tale circuito si era già in precedenza configurato come un vero e proprio torneo (denominato "Trofeo Candido Olivieri"), strutturato in gare ufficiali tra compagini miste composte di giocatori di diverse società ed arbitrate da giovani non identificati in divisa ufficiale senza stemma federale, con relativa classifica e determinazione della squadra vincente del torneo stesso, alla luce dei fatti succintamente riportati ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alle previsioni del C.U. n. 1 del 1° luglio 2004 del Settore Giovanile e Scolastico, e pertanto ha disposto il deferimento degli epigrafati incolpati.

In particolare, l'Organo requirente federale ha chiesto che:

- i Sigg.ri Giovannelli e Pellegrini, rispettivamente Presidente ed allenatore responsabile della scuola calcio della Polisportiva, rispondessero della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver fatto pervenire una ingannevole richiesta di organizzazione di raduno di giovani calciatori che, in realtà, configurava un torneo con gare ufficiali tra diverse società;
- il Sig. Iorio, già Presidente del Comitato Provinciale di Latina, rispondesse della

violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver autorizzato, pur non avendone il potere, lo svolgimento del Torneo Olivieri 2003/2004;

- il Sig. Bersanetti, Presidente della Sezione A.I.A. di Latina, rispondesse della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver inviato arbitri a dirigere gare del Torneo Olivieri pur in assenza di regolare autorizzazione.

Il tutto unitamente alla responsabilità diretta ed oggettiva dell'intestata società, per le violazioni addebitate ai propri Presidente e dirigente.

In sede di udienza le richieste di sanzione inibitoria a carico degli incolpati sono state così definitivamente determinate: Giovannelli 10 mesi, Pellegrini 12 mesi, Iorio 2 mesi, Bersanetti 2 mesi. Per la società € 150,00 di ammenda.

Da segnalare che la società Empoli F.C. s.p.a., il cui nome è risultato coinvolto nell'organizzazione del Torneo di cui si discute, ha disconosciuto, con nota del 24 maggio 2005, ogni coinvolgimento organizzativo, essendosi limitata ad inviare un collaboratore (non tesserato e non soggetto a contratto) con scopi di osservatore.

Letti gli atti di causa, la Commissione d'Appello Federale ritiene che non possa darsi seguito, nei termini richiesti, alle istanze della Procura Federale.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico disciplina, tra l'altro, la possibilità di organizzare raduni selettivi (cosiddetti provini) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Nel caso di specie si sarebbe trattato, invece, ad avviso dell'Organo requirente federale, di un vero e proprio torneo (Trofeo Candido Olivieri) con gare ufficiali tra diverse società, il tutto senza regolare autorizzazione (del Comitato Regionale Laziale del Settore Giovanile e Scolastico e con l'illegittimo invio di arbitri iscritti alla locale Sezione A.I.A.).

Orbene, pur risultando evidente che nel caso di specie non trattavasi di un mero raduno di giovani calciatori, va d'altra parte anche riconosciuto che tale "Trofeo" non risultava avere alcuna finalità competitiva, bensì il solo scopo (proprio anche dei "raduni") di valorizzare e mettere in mostra giovani talenti.

In tale ottica vanno valutati i possibili profili di responsabilità dei singoli incolpati.

E' stata oggetto di indagine l'effettuazione della quinta edizione di tale "torneo" (2004/05), per il quale, si ripete, il Presidente Giovannelli si sarebbe limitato a chiedere l'autorizzazione a svolgere "un circuito di raduni", quando, in realtà, a seguito del controllo effettuato in incognito il 5 aprile 2005 dal Segretario del Comitato Provinciale di Latina, sarebbe emerso che si stavano disputando regolari gare del Torneo Olivieri arbitrate da giovani (non identificati) in divisa arbitrale e senza stemma federale (cfr. Relazione Collaboratore U.I. depositata il 30 maggio 2005).

Orbene, devono, anzitutto, essere mandati prosciolti dagli addebiti i Sigg.ri Iorio e Bersanetti.

Il primo, già Presidente del Comitato Provinciale di Latina, è stato deferito per aver autorizzato, pur non avendone il potere, lo svolgimento della precedente edizione del Torneo Olivieri (2003/04), con relativo invio di arbitri federali da parte della Sezione A.I.A. di Latina. Ma per la predetta stagione non è possibile verificare con certezza l'addebitata violazione (in particolare autorizzazione del torneo all'insapu-

ta e usurpando i poteri del Comitato Regionale), ammessa invece, in punto di fatto e senza ammissione di responsabilità, dal deferito solo con riferimento alla stagione 2002/03.

Con riguardo, invece, alla posizione del secondo (Bersanetti), ritenuto responsabile di aver inviato, per più edizioni del Torneo Olivieri, arbitri federali appartenenti alla propria Sezione a seguito di autorizzazione da parte del Comitato Provinciale di Latina, pur essendo consapevole della necessità dell'autorizzazione del competente Comitato Regionale laziale, può riconoscersi in capo al medesimo, per gli anni in cui vi è stata effettivamente un'autorizzazione data dal Presidente del Comitato Provinciale di Latina, un atteggiamento di buona fede nell'invio di arbitri per quelle che potevano ritenersi gare provinciali amichevoli, riconducibili solo latamente ad un torneo (Olivieri), ed in ogni caso aventi l'esclusiva finalità, alla stregua dei provini, di valorizzare giovani talenti in direzione di società di riferimento operanti a livello nazionale.

Quanto, infine, agli incolpati Presidente e tesserato della società pontina (Giovannelli e Pellegrini), pur non potendosi escludere del tutto la responsabilità per l'organizzazione di un raduno di giovani calciatori che, nella sua obiettività, trascinava dai limiti causali propri dell'oggetto della richiesta, va comunque ribadito che la violazione ascritta, dati gli elementi oggettivi sopradescritti, non assumeva i connotati di gravità delineati dall'Organo di Procura.

Ai medesimi va, pertanto, inflitta la sanzione minima dell'ammonizione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) C.G.S., alla quale consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società di riferimento, a cui dunque va irrogata la sanzione dell'ammenda, nella misura di € 50,00.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara i signori Giovannelli Gianfranco e Pellegrini Giuseppe responsabili delle violazioni loro ascritte e infligge agli stessi la sanzione della ammonizione, proscioglie i signori Iorio Renato e Bersanetti Giancarlo dalle violazioni loro ascritte e infligge alla Pol. 24milabaci SS. Pietro e Paolo di Latina la sanzione dell'ammenda di € 50,00.

- 2. DEFERIMENTO ALLA C.A.F. DELLA PROCURA FEDERALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29, COMMA 6 E 31, COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. A CARICO: - DEL SIG. PAOLONI FEDERICO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI MACERATA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; - DELLA SIG.RA TOSONI GABRIELLA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATRICE DELL'A.C.F. PORTO SANT'ELPIDIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 66, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; - DEL SIG. GALLETTI GIOVANNI, DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO, DELL'A.C.F. PORTO SANT'ELPIDIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 66, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; - LA SOCIETÀ A.C.F. PORTO SANT'ELPIDIO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 3 E 4 C.G.S..**

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d'Appello Federale, ai sensi degli artt.29 comma 6 e 31 comma 1 dello Statuto Federale, nonché in applicazione

dell'art.28 comma 7 C.G.S.:

- Paoloni Federico A.E. della Sezione AIA di Macerata
- Tosoni Gabriella dirigente accompagnatrice A.C.F. Porto S.Elpidio
- Galletti Giovanni dirigente addetto all'arbitro A.C.F. Porto S. Elpidio

La società A.C.F. Porto S. Elpidio per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., la seconda e il terzo per la violazione di cui all'art.1 comma 1 in riferimento all'art.66 comma 2 N.O.I.F., la società per violazione di cui all'art.2 commi 3 e 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili ai propri dirigenti.

In estrema sintesi, l'Associazione Calcio Femminile Porto S. Elpidio presentava esposto nei confronti del Direttore di gara Sig. Paoloni Federico, arbitro della gara del Campionato Nazionale di Serie B del 9.3.2005 tra l'A.C.F. Porto S.Elpidio e la Queen Pescara, il quale durante una azione di gioco avrebbe profferito nei confronti di una calciatrice del Porto S. Elpidio " ma va affan culo" e a fine gara ai dirigenti che stavano nel corridoio che porta negli spogliatoi l'espressione "siamo qui venuti per farvi retrocedere".

Veniva incaricato l'Ufficio Indagini di svolgere le conseguenziali attività da cui emergeva come la prima volgare espressione rivolta alla calciatrice, venisse confermata da alcuni dei testimoni presenti (calciatrice, accompagnatori della società S. Elpidio, madre della calciatrice) mentre veniva decisamente negata non solo dal Paoloni, ma anche da tutta la terna arbitrale presente all'accaduto.

Relativamente alla seconda espressione nessuno dei presenti, Paoloni, compreso, negava tale espressione ma il Paoloni sottolineava come il tono e l'intento fosse completamente differente da quello riferito dagli altri soggetti e cioè che l'espressione era stata detta facendo riferimento ad una più ampia risposta laddove si erano profferite le espressioni "Cosa vuole che le dico, siamo venuti qui per farvi retrocedere? Se vuole glielo dico ma non è vero".

All'odierna udienza svoltasi davanti alla Commissione d'Appello Federale in quanto il Paoloni può essere equiparato ad un dirigente federale, per cui il Giudice di prima istanza, in questo particolare caso risulta essere la Commissione d'Appello Federale (Giudice di prima istanza anche per gli altri deferiti, secondo i principi della connessione e della concentrazione dei processi), la Procura richiedeva per il Paoloni ex art.14 lett. e) C.G.S. l'inibizione per mesi cinque, per la Tosoni e il Galletti l'inibizione di due mesi ognuno, per il Porto S. Elpidio l'ammenda di 500 euro.

Gli incolpati tutti vanno prosciolti dagli addebiti.

Relativamente alla prima incolpazione, a parte il fatto che non risulta agli atti (i soli in base ai quali può questa Commissione delibare) l'identificazione del soggetto nei confronti del quale sarebbe stata profferita l'ingiuria, non può non riscontrarsi una carenza di elementi probatori risultando tale espressione essere stata "sentita" da coloro che hanno poi provveduto a fare la denuncia, espressione negata dall'incolpato e soprattutto espressione non sentita dagli altri componenti la terna arbitrale.

In estrema sintesi non vi è la certezza che quelle espressioni vennero usate in quel contesto di gioco nei confronti di una non ben identificata calciatrice.

Quanto alla seconda incolpazione la stessa risulta essere stata comunque prof-

ferita come espressione ma diverso l'intento che alla stessa era stata data dal Direttore di gara, che l'aveva pronunciata, e diversa da coloro che l'avevano sentita ma che avevano dato un significato diverso, probabilmente colpiti dalla crudezza della espressione non avevano fatto attenzione alle altre parole profferite dal Direttore di gara nello stesso contesto e cioè "Cosa vuole che le dico, siamo venuti qui per farvi retrocedere? Se vuole glielo dico ma non è vero".

In conclusione dagli atti non emerge provata né la prima né la seconda incolpazione e conseguentemente il Paoloni va prosciolto per non aver commesso il fatto.

Relativamente alle incolpazioni elevate a carico della Tosoni e del Galletti, esiste agli atti che per quelle stesse situazioni a carico della società e già stato provveduto disciplinarmente con una ammenda di euro 500 (Com.Uff. n.62 del 11 marzo.2005).

Né dagli atti e dalla relazione dell'Ufficio Indagini emergono elementi che possano individuare negli incolpati soggetti autori delle azioni di cui al deferimento.

Anche in questo caso, pertanto, gli incolpati vanno prosciolti dagli addebiti loro elevati per carenza di elementi probatori che possano identificarli negli autori dei fatti.

Per questi motivi la C.A.F. proscioglie i deferiti sopra citati dalle violazioni loro ascritte.

**3. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI DELLA INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI AVERSA MAURIZIO GIUSEPPE E GAMBARDELLA ALBERTO FINO AL 31.3.2006 E DELL'AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ REAL OXILIA DEVILS A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)

Con atto del 28.10.2005, il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta pubblicata sul C.U. n. 10 del 5 ottobre 2005 e relativa al deferimento a carico della Società Real Oxilia Devils e di suoi tesserati.

In particolare il Procuratore impugna la sentenza nella parte in cui è stata inflitta alla predetta Società l'ammenda di € 150,00, ritenendo tale sanzione troppo mite; si sostiene infatti l'indubbia gravità, come si è espressa la stessa Commissione, della fattispecie e si ritiene che, attesa la natura dell'addebito, la motivazione, che si riferisce al fatto che l'infrazione accertata non ha influito sull'esito della gara né sulla regolarità del campionato, sia insufficiente a fondare la decisione di applicazione della sanzione dell'ammenda in luogo di quella della penalizzazione di punti, che si invoca nella misura di tre, o di quella ritenuta di giustizia.

L'appello non può trovare accoglimento: va in primo luogo rilevato che nella fattispecie non si tratta di illegittimo tesseramento di calciatori extracomunitari mediante false attestazioni, ma dell'impiego di alcuni di questi per una sola volta mediante

l'uso dei tesserini falsificati di altri calciatori.

Ciò posto, il riferimento contenuto in sentenza circa la "indubbia gravità" della fattispecie appare riferito alla vicenda nel suo complesso e segnatamente al comportamento tenuto dai tesserati, sanzionati in misura che la stessa Procura Federale non ritiene incongrua, ma non certo al fatto in sé che, si ripete, ha riguardato una sola gara (ultima di campionato) perduta dalla Società cui l'infrazione è ascritta.

Va inoltre evidenziato che proprio la mancata influenza del comportamento tenuto sulla regolarità della gara e sull'andamento del campionato appare, per ragioni di affinità, elemento sufficiente a determinare nella misura adottata sia la specie che l'entità della pena.

L'appello deve essere pertanto respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.



